

Giovedì 13 dicembre 2001

- visto l'articolo 78 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0453/2001),
1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

6. Misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo * (Procedura senza relazione)

C5-0665/2001

Progetto di regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (4765/3/2001 — C5-0665/2001 — 2001/0228(CNS))

(Procedura di consultazione — Nuova consultazione)

Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Visto 4, nota a piè di pagina (nuova)

Un allegato è parte integrante dell'atto legislativo cui appartiene, e pertanto la consultazione del Parlamento europeo nel corso della procedura relativa all'adozione del presente atto non è stata completa. Il Parlamento europeo si aspetta di essere consultato in merito alla definizione e alla modifica del futuro elenco di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed entità collegati con attività terroristiche. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di difendere le proprie prerogative dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, qualora il Consiglio non lo coinvolga nei termini summenzionati.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 4

4. Ai fini del presente regolamento, la definizione di atto terroristico è quella **di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune ...**

4. Ai fini del presente regolamento, la definizione di atto terroristico è quella **fa riferimento la decisione quadro del Consiglio ... sulla lotta al terrorismo.**

Giovedì 13 dicembre 2001

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 3
Articolo 2, paragrafo 3

3. Il Consiglio, *deliberando all'unanimità, elabora, riasmina e modifica l'elenco contenuto nell'allegato I in conformità delle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune ...*

3. Il Consiglio, *su proposta motivata della Commissione o di uno Stato membro e dopo aver consultato il «Select Committee» del Parlamento europeo, se necessario con modalità di riservatezza e urgenza, adotta e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed entità interessati dal presente regolamento.*

Emendamento 4
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2003.

Emendamento 1
Allegato I**Allegato I**

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2.

soppresso

(Tutti i riferimenti all'Allegato I devono essere sostituiti dal riferimento a un elenco che dovrà essere compilato ed emendato dal Consiglio in ottemperanza dell'articolo 2, paragrafo 3).

7. Crisi in Medio Oriente e ruolo dell'Unione europea nella regione

B5-0747/2001

Raccomandazione del Parlamento europeo sulla crisi in Medio Oriente e il ruolo dell'Unione europea nella regione

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 104 del suo regolamento,
- visti gli articoli 11, 12 e 13 del trattato sull'Unione europea,
- viste le sue risoluzioni del 20 gennaio 2000 sul processo di pace in Medio Oriente⁽¹⁾ e del 17 maggio 2001 sulla situazione in Medio Oriente⁽²⁾,

A. considerando che, sulla scia dei fatti dell'11 settembre 2001, la soluzione del conflitto in Medio Oriente è d'importanza fondamentale per ripristinare la stabilità e la sicurezza a livello mondiale e vincere la lotta contro il terrorismo internazionale,

1. raccomanda al Consiglio:
 - a) di adottare una strategia comune per il Medio Oriente e attuare tutti gli opportuni strumenti di gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti, il cui ultimo obiettivo dovrebbe essere il conseguimento di una pace giusta, globale e duratura, che garantisca la stabilità e la sicurezza nella regione;
 - b) di adottare a breve termine un'iniziativa diplomatica onde assicurare l'immediato ritiro dell'esercito israeliano dai territori palestinesi rioccupati;

⁽¹⁾ GU C 304 del 24.10.2000, pag. 202.

⁽²⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 6.